

7.8. Le elezioni del Parlamento europeo

Le elezioni del Parlamento europeo sono svolte, a partire dal 1979, sulla base di leggi elettorali diverse per ciascuno Stato. In Italia la materia è regolata dalla legge 18/1978, che fornisce l'unico esempio di sistema rigorosamente proporzionale ancora operante nel nostro Paese. La legge 10/2009 ha modificato tale disciplina introducendo una soglia di sbarramento del 4%.

I seggi attribuiti all'Italia sono attualmente 72 ed essi sono ripartiti nell'ambito di cinque grandi circoscrizioni (Italia nord-occidentale, Italia nord-orientale, Italia centrale, Italia meridionale, Italia insulare) in cui è stato diviso il territorio nazionale. Ai fini della loro ripartizione fra le liste concorrenti che abbiano superato la soglia di sbarramento, si opera nel modo seguente:

- a) il totale dei voti validi ottenuto dalle liste ammesse alla ripartizione dei seggi è diviso per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il *quoziente elettorale nazionale*;
- b) si divide la *cifra elettorale di ciascuna lista* ammessa (pari al totale dei voti validi ottenuti) per il quoziente elettorale;
- c) il risultato di quest'ultima divisione indica il numero dei seggi che spettano a ciascuna lista;
- d) i seggi che eventualmente rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato *maggiori resti* e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non abbiano raggiunto il quoziente elettorale nazionale.

Si passa quindi alla fase successiva, che consiste nell'assegnazione dei seggi, già attribuiti alle diverse liste, alle diverse circoscrizioni. A questo scopo si opera nel modo seguente:

- a) si calcola il quoziente elettorale di lista, che è ottenuto dividendo la cifra elettorale nazionale di lista per il numero dei seggi ad essa assegnati;
- b) si calcola la cifra circoscrizionale di lista, che è eguale al numero dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole circoscrizioni elettorali;
- c) si divide la cifra circoscrizionale di lista per il quoziente elettorale di lista;
- d) il risultato indica il numero dei seggi attribuiti a quella lista nella singola circoscrizione;
- e) ove alcuni seggi non risultino assegnati, si applica il metodo dei più alti resti.

Nelle elezioni europee si può esprimere il voto di preferenza plurimo per i candidati della lista, selezionando fino a tre candidati.

chi can-
coalizione
entazione
li accordi
e nel suo
one, indi-

lettorale,
lle cosid-
mente la
nato for-
gioranza
determi-
upero di
fettivo di
e effetti-

ione delle
ilizione di
zie al pre-
e al Sena-
o contare
tegnò dei

del 2008.
zione che
ato è sta-
mera che
vuto una
ndazione
le risulta-
che nella
: di coal-
coazioni
Inione di

ve - se
diritto-

7.9. *La verifica dei poteri e il contenzioso elettorale*

La **verifica dei poteri** è lo specifico procedimento che ciascuna Camera svolge per controllare la regolarità delle operazioni elettorali, nonché l'esistenza o meno di cause di ineleggibilità o incompatibilità di ciascuno dei suoi componenti. A decidere se convalidare o meno l'elezione è, in una prima fase del procedimento, la **Giunta per le elezioni** (composta anch'essa in modo da rispecchiare proporzionalmente la consistenza dei gruppi parlamentari), che fa la sua proposta all'Assemblea cui spetta la decisione definitiva. L'Assemblea decide a maggioranza e, contro la sua decisione, non è ammesso alcun ricorso davanti a un giudice. La riserva di tale forma di controllo alla Camera di appartenenza di ciascun parlamentare serve a garantire l'indipendenza dell'organo parlamentare, ma l'inesistenza di qualsiasi rimedio giurisdizionale contro la decisione della Camera può dare luogo ad abusi (la Costituzione tedesca perciò prevede che, contro la decisione della Camera, l'interessato possa fare ricorso alla Corte costituzionale).

Per quanto riguarda invece le elezioni del *Parlamento europeo*, la legge affida le controversie relative alle operazioni elettorali al TAR del Lazio, mentre quelle in materia di ineleggibilità e incompatibilità sono assegnate alla Corte d'Appello competente per territorio (in relazione alla localizzazione del collegio elettorale in questione).

test on-line

IV. L'

SOMMA
del rap
trasfor
storia c
Goveri
Consul
na e il
litico e
2.8. G
politico
to. - 3
to in se
intern
Comit
in cari
prerog
3.3.1. .
lamen
Union
pubbl
rienza
dell'ec
ritoria
3.6.6.
Stato
trofitt
Govei
antici
rienza
mente
gover
Consi

1. LA F

1.1. La

La f
parlame
venti d
capacit